



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)”.

di iniziativa dei Consiglieri:

Pasqualina Straface

Pietro Raso

Francesco De Nisi

Luciana De Francesco

Pierluigi Caputo

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta a modificare e integrare la legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso).

Le modifiche e integrazioni proposte, tutte concordate con gli uffici legislativi del Ministero della Salute, del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, per il tramite del Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mirano a superare le criticità attenzionate dai medesimi uffici legislativi del Ministero della Salute, del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.

La proposta, pertanto, si rende necessaria, al fine di uniformare la legge regionale *de qua* alle normative nazionali vigenti in materia, per ottemperare a un impegno preso nell'ambito del suddetto principio di leale collaborazione, al fine di evitare un'impugnativa governativa.

Si propongono, in particolare, l'abrogazione dell'articolo 6 e la modifica degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13 e 14 della l.r. 25/2002, per come condivise con il Ministero della Salute, con il Ministero della Cultura e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile. In particolare, le disposizioni transitorie introdotte con la presente legge sono state condivise con il Ministero della Cultura e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.

La proposta si compone di 15 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 25/2022;
- l'art. 2 modifica l'articolo 3 della l.r. 25/2022;
- l'art. 3 modifica l'articolo 4 della l.r. 25/2022;
- l'art. 4 modifica l'articolo 5 della l.r. 25/2022 integrandolo con parte dei contenuti dell'art. 6, del quale si propone l'abrogazione;
- l'art. 5 prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 25/2022;
- l'art. 6 modifica l'articolo 7 della l.r. 25/2022;
- l'art. 7 modifica l'articolo 9 della l.r. 25/2022;
- l'art. 8 modifica l'articolo 10 della l.r. 25/2022;
- l'art. 9 modifica l'articolo 11 della l.r. 25/2022;
- l'art. 10 modifica l'articolo 12 della l.r. 25/2022;
- l'art. 11 modifica l'articolo 13 della l.r. 25/2022;
- l'art.12 modifica l'articolo 14 della l.r. 25/2022;
- l'art.13 contiene disposizioni transitorie concordate con il con il Ministero della Cultura e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile;
- l'art.14 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 15 in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. L'entrata in vigore anticipata si rende necessaria per attribuire efficacia immediata alle disposizioni ivi contenute, comprensive di una norma transitoria ad hoc.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifica l'articolo 2 della l.r. 25/2022.			0
Art. 2	Modifica l'articolo 3 della l.r. 25/2022.			0
Art. 3	Modifica l'articolo 4 della l.r. 25/2022.			0
Art. 4	Modifica l'articolo 5 della l.r. 25/2022 integrandolo con parte dei contenuti dell'art. 6, del quale si propone l'abrogazione.			0
Art. 5	Prevede l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 25/2022.			0
Art. 6	Modifica l'articolo 7 della l.r. 25/2022.			0
Art. 7	Modifica l'articolo 9 della l.r. 25/2022.			0
Art. 8	Modifica l'articolo 10 della l.r. 25/2022.			0
Art. 9	Modifica l'articolo 11 della l.r. 25/2022.			0
Art. 10	Modifica l'articolo 12 della			0

	l.r. 25/2022.			
Art. 11	Modifica l'articolo 13 della l.r. 25/2022.			0
Art. 12	Modifica l'articolo 14 della l.r. 25/2022.			0
Art. 13	Contiene disposizioni transitorie.			0
Art. 14	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.15	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Le modifiche di cui alla presente hanno carattere esclusivamente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)”

Art.1

(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 25/2022)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso) è modificato nel modo seguente:
 - a) all’inizio della lettera d) sono soppresse le seguenti parole: “, territoriali e paesaggistici”;
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) centri storici, edifici e agglomerati, urbani e rurali, di valore storico: nuclei e complessi edilizi realizzati antecedentemente alla data del 31 dicembre del 1945, la cui tutela è finalizzata a preservare la memoria della comunità nelle plurali identità di cui si compone e ad assicurarne la conservazione e la pubblica fruizione anche al fine di valorizzare e promuovere l’uso residenziale, sia pubblico che privato, per i servizi e per l’artigianato;”;
 - c) alla lettera m) sono soppresse le seguenti parole: “dagli strumenti urbanistici generali e, in assenza, quelle definite”;
 - d) alla lettera n) le parole “legittimo ai sensi dell’articolo 9- bis, comma 1-bis, del d.p.r. 380/2001” sono sostituite dalle seguenti: “in stato legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis, del d.p.r. 380/2001, stabilito dal titolo abilitativo presentato, rilasciato o formatosi prima della data di entrata in vigore della presente legge”;
 - e) la lettera o) è sostituita dalla seguente: “o) riqualificazione e riuso: complesso di azioni finalizzate a recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, caratterizzato dalle condizioni di degrado di cui alle lettere g), h) e i), così come definite all’articolo 19 delle disposizioni normative del QTRP, attraverso interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.p.r. 380/2001 e interventi di demolizione e ricostruzione in una diversa localizzazione nei limiti di cui alla presente legge;”;
 - f) alla lettera p) le parole “, le relative pertinenze secondo la definizione del regolamento edilizio-tipo (RET) di cui al comma 2, nonché eventuali altre aree esterne, anche formate da più particelle, non asservite all’unità immobiliare catastale” sono sostituite dalle seguenti: “e le eventuali aree confinanti strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 25/2022)

1. L’articolo 3 della l.r. 25/2022 è così modificato:
 - a) al comma 1, dopo le parole “ai gruppi di edifici, edifici” è inserita la seguente: “singoli” e, alla fine del primo periodo, dopo le parole “lettera n).” sono inseriti i seguenti periodi: “Per beneficiare degli incrementi volumetrici previsti dalla presente legge e delle disposizioni di cui

all'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, gli interventi e gli immobili di cui al primo periodo devono essere inseriti nell'ambito della programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 4, comma 6, funzionale ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali, la cui mancata approvazione ne impedisce la realizzazione, e gli immobili oggetto di intervento devono rispettare tutte le seguenti condizioni:

- a) realizzati da almeno 10 anni;
- b) caratterizzati dalle condizioni di degrado di cui alle lettere g), h) e i), così come definite all'articolo 19 delle disposizioni normative del QTRP;
- c) non ricadenti all'interno delle fattispecie di cui alla lettera e) del medesimo articolo 2, comma 1. Sono fatti salvi gli interventi che, pur riguardando immobili che rientrano nella suddetta lettera e), il comune accerta come assoggettabili all'intervento, dandone contestuale comunicazione alla competente soprintendenza.”;
- b) alla fine del comma 2, le parole “o per i quali non vigono norme che precludano tali possibilità.” sono sostituite dalle seguenti: “e/o dagli strumenti di programmazione comunale di cui all'articolo 4 e dagli altri piani e programmi territoriali sovraordinati.”;
- b) il comma 3 è abrogato;
- c) al comma 6, le parole “articoli 5, 6, 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 5, 7 e 8”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/2022)

1. L'articolo 4 della l.r. 25/2022 è così modificato:

- a) al comma 3, alla fine dell'alea le parole “può individuare” sono sostituite dalla seguente: “individua” e, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “f) i centri storici, edifici e agglomerati, urbani e rurali, di valore storico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).”;
- b) la lettera g) del comma 6 è sostituita dalla seguente: “g) con approvazione del PSC o del PSA, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 27-bis della l.r. 19/2002, e del Regolamento Operativo (RO) di cui all'articolo 27-ter della medesima l.r. 19/2002;”;
- c) il comma 18 è abrogato;
- d) dopo il comma 19 è aggiunto il seguente: “20. Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l'identità del paesaggio, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale di cui agli articoli 17- bis e 25-bis della l.r. 19/2002 e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, tutti gli strumenti di programmazione comunale preordinati agli interventi di rigenerazione urbana e territoriale di cui al presente articolo, devono essere adeguati alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità disposte dall'articolo 73 della l.r. 19/2002:

- a) nel caso degli strumenti urbanistici generali vigenti (PSC e PSA) approvati prima dell'entrata in vigore del QTRP, secondo il comma 2 dell'articolo 73 della LUR;
- b) nel caso dei redigendi strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 4, comma 6, lettera g) (PSC, PSA e RO), secondo il comma 2-bis dell'articolo 73 della LUR, nell'ambito nei procedimenti di formazione ed approvazione dei medesimi strumenti di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter della l.r. 19/2002;
- c) nel caso degli strumenti programmatori di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a, b, c, d, e, f ed h), laddove i vigenti strumenti urbanistici generali non siano già stati adeguati ai sensi delle predette modalità, secondo quanto disposto ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 73 della l.r. 19/2002.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/2022)

1. L'articolo 5 della l.r. 25/2022 è così modificato:

- a) all'inizio dei commi 1 e 2, le parole “edifici o parti di essi, che all'atto della presentazione della domanda di intervento siano” sono sostituite dalle seguenti: “edifici singoli o parti di essi,”;
- b) al comma 2, dopo le parole “500 metri quadrati netti” sono aggiunte le seguenti: “, funzionale allo svolgimento delle attività ammesse o per adeguamento igienico-funzionale”;
- c) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Resta salvo quanto disposto ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”;
- d) il comma 8 è abrogato;
- e) al comma 9, dopo le parole “Sono consentite, altresì,” sono inserite le seguenti: “ai sensi di quanto disposto all'articolo 10, comma 2, del d.p.r. 380/2001,”; dopo le parole “del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.” è inserito il seguente periodo: “Rimane fermo che, per gli interventi su edifici situati nelle zone territoriali omogenee A o ricadenti in aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004, sono fatte salve le disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001.”; dopo le parole “trova applicazione” sono inserite le seguenti: “per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico” e dopo le parole finali “nella relativa area pertinenziale” sono aggiunte le seguenti: “, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.m. 1444/1968.”;

- f) all'inizio del comma 10, le parole "Nel caso di fabbricati frazionati in più unità immobiliari, l'intervento di ampliamento di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "L'intervento di ampliamento di cui al presente articolo";
- g) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
 - "12. Ulteriori premialità, anche eventualmente in aggiunta ai commi 1 e 2, sono riconosciute nel limite del 10 per cento, nel caso in cui la superficie di suolo impermeabilizzata esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, riferita all'intero lotto d'intervento, sia ridotta almeno del 20 per cento e trasformata in superficie permeabile, secondo quanto definito dal regolamento edilizio tipo e recepito nel vigente regolamento comunale. Per la superficie resa permeabile all'interno delle aree con destinazione d'uso produttiva, devono essere stabiliti, al momento del rilascio del titolo edilizio, specifici criteri progettuali che escludono il rischio di carico inquinante derivante da un uso improprio o a seguito del dilavamento delle acque meteoriche contaminate, provenienti dalle superfici impermeabilizzate.
 - 13. Ulteriori premialità, anche eventualmente in aggiunta ai commi 1 e 2, sono riconosciute nel limite del 15 per cento per gli interventi che, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, portino l'edificio in classe di rischio A+. La premialità è altresì riconosciuta nel limite del 10 per cento se sono richiesti e realizzati interventi di bonifica del suolo.
 - 14. Per l'intervento di ristrutturazione edilizia, quando prevede la completa demolizione, la ricostruzione avviene all'interno del lotto funzionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), anche con diversa sagoma e con diversa area di sedime."

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 25/2022)

1. L'articolo 6 della l.r. 25/2022 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 25/2022)

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2022 è così modificato:
 - a) alla fine del primo periodo del comma 1 sono sopprese le seguenti parole: " , all'atto di presentazione della domanda di intervento";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per gli interventi di cui al presente articolo, riferiti al recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati, l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili esclusivamente nei casi previsti dal decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 e secondo quanto disposto ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020.";

- c) il comma 4 è abrogato;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per gli interventi relativi ai vani e locali seminterrati e interrati, il recupero per finalità non abitative è consentito su edifici in stato legittimo, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera n), nel rispetto della vigente disciplina in materia di tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della sicurezza antincendio e di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.”;
- e) alla fine del comma 7 è soppresso il seguente periodo: “Non si applicano le riduzioni o gli esoneri dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 17 del d.p.r. 380/2001.”;
- f) il comma 8 è abrogato.

Art. 7

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/2022)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/2022, le parole “di cui agli articoli 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 5”.

Art. 8

(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 25/2022)

2. L’articolo 10 della l.r. 25/2022 è così modificato:
 - a) ai commi 1, 5, 6 e 11, è soppresso ogni riferimento all’articolo “6” ivi citato;
 - b) il comma 9 è abrogato;
 - c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del d.p.r. 380/2001, al fine di semplificare l’iter per la realizzazione di interventi di rigenerazione, anche ai fini dell’ottenimento di benefici fiscali, si stabilisce che i mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività. Rimane fermo che, per gli interventi su edifici situati nelle zone territoriali omogenee A o ricadenti in aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004, sono fatte salve le disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera d), e dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. 380/2001.”;
 - d) i commi 12, 13 e 14 sono abrogati.

Art. 9

(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 25/2022)

1. L’articolo 11 della l.r. 25/2022 è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1 sono sopprese le seguenti parole: “per gli incrementi volumetrici ivi previsti”;

- b) all'inizio del comma 2, dopo le parole "Gli interventi di cui al presente titolo" sono aggiunte le seguenti: " , fatto salvo quanto già previsto all'articolo 3, comma 1";
- c) la lettera a) del comma 2 è abrogata;
- d) alla fine del punto 2) della lettera b) del comma 2, le parolele parole "articoli 4, 5, 6," sono sostituite dalle seguenti: "articoli 4,5,";
- e) il punto 3) della lettera b) del comma 2 è abrogato;
- f) alla lettera c) del comma 2 sono soppresse le seguenti parole: " , dalle specifiche prescrizioni del Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica (QTRP), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ovvero dal Piano Territoriale della Città Metropolitana (PTCM), dal Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC), quanto definito dalle norme del PGRA, PAI, PSEC e dalle relative norme degli strumenti urbanistici adeguati ai medesimi QTRP, PTCP o PTCM, PGRA, PAI, PSEC. In particolare, gli interventi non trovano applicazione a fronte di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti e non trovano applicazione per edifici vincolati ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004";
- g) la lettera a) del comma 3 è abrogata;
- h) alla lettera b) del comma 3, le parole "del d.lgs. 42/2004, fatte salve le disposizioni del piano paesaggistico regionale" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004 e devono rispettare le disposizioni di cui allo strumento di pianificazione paesaggistica vigente".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 25/2022)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 25/2022, le parole "definisconola mappatura del perimetro dei centri e dei nuclei abitati e delle località produttive ove si concentrano gli interventi di rigenerazione. In tutte le aree all'esterno di quelle indicate" sono sostituite dalle seguenti: "implementano la mappatura degli interventi di rigenerazione. In tutte le aree all'esterno di quelle indicate nella programmazione comunale di rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 4, comma 6,".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 25/2022, è così modificato:
 - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444";

- b) alla lettera b) le parole “5 per cento di uno dei seguenti parametri:” sono sostituite dalle seguenti: “2 per cento di uno dei seguenti parametri, da valutare in relazione al progetto approvato, ferme restando le altezze massime e le distanze minime stabilite dagli articoli 8 e 9 del d.m. 1444/1968 e dagli articoli 4 e 5 del d.m. 1404/1968.”;
- c) alla lettera c), la parola “parametri:” è sostituita con le seguenti: “parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato, ferme restando le distanze minime stabilite dall’articolo 9 del d.m. 1444/1968 e dagli articoli 4 e 5 del d.m. 1404/1968.”;
- d) alla lettera d), dopo la parola “modifica” sono inserite le seguenti: “nel progetto approvato”; le parole “in progetto” sono sostituite dalle seguenti: “autorizzato”;
- e) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: “f) ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche, da leggi nazionali o regionali ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; g) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni.”;
- f) all’inizio del comma 3, le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
- g) al comma 5 le parole “articoli 4, 5, 6,” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 4, 5, “.

Art. 12

(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 25/2022)

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 della l.r. 25/2022 sono abrogati.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Tutte le istanze in corso di istruttoria o quelle i cui lavori non hanno avuto inizio, presentate ai sensi delle leggi regionali n. 21/2010 e successive modificazioni e n. 25/2022 sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono decadute.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di ripresentazione delle istanze ai sensi della l.r. 25/2022, così come modificata dalla presente legge, sono fatti salvi, ai fini della chiusura del nuovo procedimento avviato, gli atti istruttori e i pareri resi, laddove il progetto sia rimasto immutato sulla base di una dichiarazione asseverata dei tecnici progettisti, e l’intervento, previa verifica da parte del comune, risulti rispondente ai requisiti della novellata l.r. 25/2022.

Art. 14

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Entrata in vigore)

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

f.to Pasqualina Straface

f.to Pietro Raso

f.to Francesco De Nisi

f.to Luciana De Francesco

f.to Pierluigi Caputo